



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
PROVINCIA DI BARI

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE ED
EXTRATRIBUTARIE**

**COMPENSIVO DELLO STATUTO DEL
CONTRIBUENTE E DELLE REGOLE PER
L'ESERCIZIO DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI
DEL CONTENZIOSO**

Approvato con delibera C.S. n° 58 del 02/04/2001

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	3
Art. 2 - Definizione delle entrate	3
Art. 3 -Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	4
Art. 4 - Forme di gestione delle entrate	4
Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate	6
Art. 6 - Attività di verifica e controllo	7
Art. 7 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie ed extratributarie	7
Art. 8 -Attività di liquidazione delle entrate tributarie o extratributarie	8
Art. 9 - Sanzioni	9
Art. 10 - Tutela giudiziaria	9
Art. 11 - Forme di riscossione coattiva	10
Art. 12 - Forme di riscossione volontaria	10
Art. 13 - Procedimento e modalità di esercizio della compensazione	10
Art. 14 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela	11
Art. 15 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela	11
Art. 16 - Ipotesi di annullamento d'ufficio	11
Art. 17 - Oggetto dell'annullamento	12
Art. 18 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela	12
Art. 19 - Procedimento	12
Art. 20 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello	13
Art. 21 - Effetti dell'interpello	13
Art. 22 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	14
Art. 23 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto	14
Art. 24 - Attivazione del procedimento definitorio	15
Art. 25 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	15
Art. 26 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	15
Art. 27 - Invito a comparire per definire l'accertamento	16
Art. 28 - Atto di accertamento con adesione	16

Art. 29 - Perfezionamento della definizione	17
Art. 30 - Effetti della definizione	17
Art. 31 - Riduzione delle sanzioni	18
Art. 32 - Condizioni	18
Art. 33 - Presentazione della domanda e rilascio provvedimento	19
Art. 34 - Rate, garanzie, decadenze	19
Art. 35 - Procedimento e modalità dell'esercizio del ravvedimento	20
Art. 36 - Disposizioni finali	21

CAPO I

ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D. Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, dal D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Il presente regolamento introduce, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. 12.12.1997 n. 446, nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgere di controversie, nonché a recepire i principi del c.d. " Statuto del contribuente " di cui alla L. 27.07.2000 n° 212.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura extratributaria tutte quelle che non rientrano nel

precedente comma 1, quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 -Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera della Giunta, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni vengono fissati con apposita delibera della Giunta, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto vengono determinate con apposita delibera della Giunta, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurato l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione del servizio cui si riferiscono.
4. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione e, comunque, non possono comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione. Di ogni variazione è, comunque, data informazione ai contribuenti ed utenti in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche ed elettroniche.
5. In caso di mancata adozione delle deliberazioni di variazione nel termine di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, si considerano prorogate le aliquote, i canoni e le tariffe vigenti.

Art. 4 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra

una delle seguenti:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 27, 30, 31, 32 e 33 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lett. c), del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lett. e), del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero che siano state costituite prima dell'entrata in vigore del D. M. 11 settembre 2000 n. 289 pubblicato sulla G. U. n. 244 del 18 ottobre 2000;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
 3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nei precedenti comma debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
 4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
 5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti e/o affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, delle società miste costituite e/o partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate, nonché la detenzione di quote di capitale ovvero di pacchetti azionari.
 6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da

soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

7. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.

Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari o dirigenti dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera *b*), del D. Lgs. 446/1997, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
4. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del

contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 212 del 2000.

Art. 6 - Attività di verifica e controllo

1. È obbligo del comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/90 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 7 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie ed extratributarie

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa. Inoltre, gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito

- all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
2. Nell'atto impositivo dovranno essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria al fine di consentire al contribuente di poter esercitare il diritto di difesa. Anche la cartella (iscrizione a ruolo) va motivata nel caso in cui non sia stata preceduta da un avviso di accertamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica ovvero raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che extratributaria, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 8 -Attività di liquidazione delle entrate tributarie o extratributarie

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e extratributarie dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli

elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

3. Per le entrate extratributarie sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie, previste dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 23 dicembre 1997, sono graduate secondo i criteri stabiliti nei decreti stessi e nello specifico regolamento che disciplina l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'articolo 5.
4. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo o che non arrechino pregiudizio all'attività di accertamento e che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Art. 10 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/92 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15. 12.1997, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente o a stare in giudizio anche senza difensore previa delega del Sindaco ai sensi della previsione Statutaria.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate extratributarie il Comune o il concessionario ex art. 52 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione,

dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 11 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910, n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 602/73.
2. Resta impregiudicata, per le entrate extratributarie, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore, la firma dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. È stabilito in L. 30.000= (euro 15,49=) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ovvero al rimborso da parte del Comune.

Art. 12 - Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000.

CAPO II

COMPENSAZIONE

Art. 13 - Procedimento e modalità di esercizio della compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

CAPO III

AUTOTUTELA

Art. 14 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela

Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quarter) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/02/1997 n. 37, nonché delle seguenti disposizioni.

Art. 15 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.

Art. 16 - Ipotesi di annullamento d'ufficio

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/02/1997 n. 37, e quindi in caso di:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;

- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Art. 17 - Oggetto dell'annullamento

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

Art. 18 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

Art. 19 - Procedimento

Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del contribuente.

Il provvedimento di annullamento va comunicato all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

CAPO IV

DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 20 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune.

La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
- la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Art. 21 - Effetti dell'interpello

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.

Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

In caso di mutamento di parere dell'Ente, questo va notificato al contribuente ed ha valore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di ricezione.

Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di

corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

CAPO V

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 22 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 23 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette " di diritto " e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 24 - Attivazione del procedimento definitorio

Il procedimento definitorio può essere:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 25 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 26 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente formula l'invito a comparire.

Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 12), al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

Art. 27 - Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 28 - Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 29 - Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire.

Art. 30 - Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 31 - Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

CAPO VI

LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Art. 32 - Condizioni

1. Il Comune concede la rateizzazione delle somme dovute in via ordinaria, a seguito di accertamento o iscrizione a ruolo quando il pagamento per imposta, sanzioni e interessi è superiore a € 10.000.000 e ricorrono le seguenti condizioni:
 - Il contribuente, persona fisica, percepisce un reddito annuo lordo, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno precedente, pari o inferiore a € 20.000.000;
 - Il contribuente, persona fisica, versi in condizioni di temporanea quanto obiettiva difficoltà economica tali per cui, a seguito del pagamento, venga a trovarsi nell'impossibilità di far fronte ad elementari esigenze vitali;
 - Il contribuente, società o impresa, si trova in temporanee condizioni di insolvenza, risultanti da elementi, anche indiziari purché gravi, precisi e concordanti, indicativi di una situazione di difficoltà economica tale da impedirgli di adempiere, regolarmente e con mezzi normali, le proprie obbligazioni, essendo venute meno, seppure temporaneamente, le condizioni di

- liquidità e di credito necessarie per l'esercizio della propria attività;
2. la prova della temporanea situazione di obiettiva difficoltà va data dal richiedente, mediante idonea e completa documentazione (contabile e bancaria) da depositare all'atto della presentazione della relativa domanda nei modi e termini di cui all'articolo seguente;
 3. al contribuente che non adempie all'onere della prova di cui al comma precedente, è preclusa la possibilità di accedere al beneficio della rateizzazione.
 4. Anche in assenza dei requisiti indicati nei comma 1° - 2° e 3° del presente articolo la rateizzazione viene concessa quando la somma chiesta in pagamento a seguito dell'attività di liquidazione o accertamento è pari o superiore a £ 30.000.000;

Art. 33 - Presentazione della domanda e rilascio provvedimento

1. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento devono far pervenire all'Ufficio Tributi presso la sede Comunale a mezzo raccomandata A/R o tramite protocollo apposita richiesta motivata, unitamente ai documenti che si offrono in prova, entro:
 - Dieci giorni dalla scadenza dei pagamenti, nel caso di domanda di rateizzazione del versamento ordinario;
 - Sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, nel caso di accertamento o liquidazione;
 - Quindici giorni dalla notifica della cartella esattoriale, nel caso la domanda di rateizzazione riguardi somme già iscritte a ruolo.
2. Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Tributo, salvo delega per casi particolari;
3. Il provvedimento di rateizzazione deve essere comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, in mancanza si intenderà rigettata l'istanza.
4. I provvedimenti di cui al comma 3° del presente articolo sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'imposta nel caso di gestione diretta o dal concessionario nel caso di affidamento a terzi.

Art. 34 - Rate, garanzie, decadenze

1. Il numero massimo delle rate assentibili è di 4 per importi fino a £ 20.000.000 e di 6

- per importi superiori a 20.000.000.
2. Se il credito d'imposta è superiore a 30.000.000 il provvedimento di rateizzazione deve essere subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria con primario istituto di credito.
 3. La scansione temporale delle rate deve essere mensile o al più bimestrale con pagamento l'ultimo giorno di ciascun mese; il mancato versamento anche di una rata protratto oltre cinque giorni dalla scadenza comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo. A tal fine il contribuente dovrà documentare l'avvenuto pagamento nei termini di cui sopra all'Ufficio Tributi entro e non oltre 10 gg. dall'avvenuto pagamento.
 4. In nessun caso è concessa la dilazione delle somme per le quali sono già iniziati gli atti della procedura esecutiva successivi alla notifica della cartella esattoriale.

CAPO VII

RAVVEDIMENTO

Art. 35 - Procedimento e modalità dell'esercizio del ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla

regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36 - Disposizioni finali

1. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il funzionario responsabile, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.